



Comune di Rosolini

Provincia di Siracusa

DELIBERA C.C. N. 56 DEL 15.05.1996

“APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELLE SEDUTE CONSILIARI”

ANNULLAMENTO PARZIALE SEDUTA 11.07.1996 – PROT. 9805/9545

P.S. Tutte le note evidenziate con asterisco ed in neretto a fondo di ogni articolo sono state riportate dalla nota trasmessa dal CO.RE.CO. centrale nella seduta dell'11.07.1996 Prot. n. 9805/9545 che si allega alla fine del Regolamento.

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART.1

Oggetto

Il presente Regolamento disciplina la convocazione e lo svolgimento delle adunanze del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari al fine di assicurare il loro regolare ed ordinato svolgimento ed il pieno e responsabile esercizio, da parte dei Consiglieri, delle loro attribuzioni.

Se nel corso delle adunanze si dovessero presentare casi che non risultano disciplinati dalla legge e dal presente Regolamento, la decisione su di essi è rimessa al Presidente.

ART.2

Diffusione

Una copia del Regolamento deve rimanere depositata nella sala delle adunanze durante le sedute, a disposizione dei Consiglieri. Copia dello stesso viene inviata, a cura del Segretario Comunale, ai Consiglieri neo eletti.

CAPO I
ADUNANZE

ART.3

Luogo delle riunioni

Le sedute del Consiglio Comunale si tengono nell'apposita sala del Palazzo Comunale; qualora circostanze speciali o gravi, giustificati motivi di ordine pubblico o di forza maggiore lo richiedano, il Presidente determina il diverso luogo di riunione dandone motivazione nell'avviso di convocazione.

In ogni caso il luogo di riunione non potrà essere fissato fuori dal territorio comunale.

In occasione delle sedute del Consiglio viene esposta all'esterno del Palazzo Comunale, per l'intera giornata, la bandiera della Repubblica.

ART.4

Sessioni

Il Consiglio Comunale si riunisce in sessioni ordinarie e sessioni straordinarie.

Sono ordinarie quelle che si riferiscono all'approvazione del Conto Consuntivo e del Bilancio preventivo e della relazione semestrale del Sindaco; sono straordinarie tutte le altre.

ART.5

Convocazione

Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente mediante avvisi scritti.

Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta, quando lo richieda, per iscritto, almeno un quinto dei Consiglieri assegnati, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

La richiesta suddetta deve contenere, oltre all'indicazione degli argomenti da inserire all'Ordine del giorno, le eventuali proposte di deliberazione al riguardo.

Copia della richiesta deve essere presentata al Segretario Comunale per l'istruttoria e per l'acquisizione dei pareri di legge sulle eventuali proposte di deliberazione.

In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto.

ART.6

Convocazione d'urgenza

Il Consiglio Comunale può essere convocato d'urgenza quando ciò risulti giustificato dall'esigenza dell'esame immediato di determinati affari per i quali il rispetto dei termini normali di convocazione possa comportare pregiudizio per il Comune o per la cittadinanza.

In questo caso l'avviso di convocazione deve essere recapitato ai Consiglieri almeno 24 ore prima della seduta e contemporaneamente devono essere depositati i documenti relativi agli affari da trattare.

I motivi di urgenza possono essere sindacati dal Consiglio il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che ogni provvedimento sia rinviato al giorno successivo o ad altra seduta.

Le presenti disposizioni si applicano anche per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già scritti all'Ordine del giorno di una determinata seduta.

ART.7

Ordine del giorno

L'Ordine del giorno consiste nell'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna seduta.

Spetta al Presidente il potere di compilarlo, integrarlo e rettificarlo.

Devono essere iscritti all'Ordine del giorno, con precedenza le proposte di deliberazione avanzate dal Sindaco.

La decisione del Presidente di non iscrivere all'Ordine del giorno le proposte dei Consiglieri va comunicata per iscritto al proponente o al primo dei proponenti entro la data della riunione del Consiglio; tuttavia il Presidente è sempre tenuto all'Ordine del giorno del Consiglio, in occasione della prima adunanza utile successiva alla presentazione della richiesta, gli argomenti dei quali venga richiesta per iscritto la trattazione da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati.

ART.8

Avviso di convocazione

L'avviso di convocazione del Consiglio deve essere consegnato al domicilio dei Consiglieri e tramite il messo comunale; l'avviso è altresì comunicato ai Revisori dei Conti, al Prefetto e al Comitato Regionale di Controllo, al Sindaco e alla Giunta.

I Consiglieri che risiedono fuori Comune devono comunicare al Segretario Comunale il loro recapito o domicilio nel territorio del Comune presso il quale verranno consegnati gli avvisi di convocazione.

La consegna degli avvisi deve risultare da dichiarazione del messo comunale.

* L'avviso deve indicare il giorno, l'ora ed il luogo di riunione precisando se si tratta di prima o di seconda convocazione e deve contenere l'elenco degli oggetti da trattare - Ordine del giorno - in seduta pubblica o segreta.

L'avviso deve essere consegnato:

- per le sessioni ordinarie, almeno 5 giorni prima della riunione;
- per le sessioni straordinarie, almeno tre giorni prima della riunione;
- per le convocazioni d'urgenza, almeno 24 ore prima della riunione.

Nel calcolo dei giorni non si tiene conto del giorno di consegna dell'avviso e del giorno della seduta.

* La previsione contenuta nel 4 comma è illegittima stante che manca una previsione statutaria in questo senso, pertanto è operativa la norma dell'art.48, 3° comma dell'OREELL, che prevede "la consegna dell'avviso" anche 24 ore prima della seduta.

ART.9

Pubblicità

L'ordine del giorno di ciascuna seduta deve essere pubblicato all'albo pretorio almeno il giorno precedente quello della riunione ed inviato al Prefetto a cura del Segretario Comunale.

Il Presidente stabilisce le modalità idonee a rendere note alla cittadinanza il giorno e la data di convocazione.

ART.10

Deposito e consultazione degli atti - Rilascio copie

Le proposte di deliberazione, corredate dai prescritti pareri e gli atti relativi agli argomenti iscritti all'Ordine del giorno, sono depositate, per la consultazione, presso la Segreteria comunale nel giorno della riunione e nei tre giorni precedenti, durante l'orario d'Ufficio.

Salvo quanto stabilito dall'art.34 della Legge 8 Giugno 1990, n.142 in materia di elezione del Sindaco o della Giunta Comunale, nessuna proposta può essere sottoposta all'esame del Consiglio se non viene depositata, con tutti i documenti necessari, almeno 24 ore prima di quella di inizio della seduta.

All'inizio della seduta le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza a disposizione dei Consiglieri.

I Consiglieri hanno diritto di prendere visione e di avere copia delle proposte di deliberazione e degli atti preparatori in essi richiamati.

Ai capigruppo consiliari è inviata assieme all'avviso di convocazione, copia degli atti deliberativi completi in ogni loro parte e corredate dai previsti pareri obbligatori per legge.

ART.11

Informazioni ai Consiglieri

I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dai responsabili dei servizi e degli uffici le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato compresi gli atti in itinere.

A tal fine, gli stessi rivolgono richiesta di informazione, verbalmente, ai soggetti indicati nel comma precedente i quali, nell'ambito delle rispettive competenze, devono fornire tutte le notizie ufficialmente a loro conoscenza.

I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

ART.12

Sindaco

Il Sindaco, o un Assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni del Consiglio.

Il Sindaco e i membri della Giunta possono intervenire per fornire le delucidazioni necessarie ma senza diritto di voto, e nel rispetto delle regole del presente Regolamento.

I Revisori dei Conti possono essere invitati dal Presidente ad intervenire alle sedute del Consiglio per relazionare o dare informazioni ai Consiglieri.

ART.13

Numero legale

* Il Consiglio Comunale in prima convocazione non può deliberare se non interviene la metà più uno del numero dei Consiglieri assegnati al Comune; nella seduta di seconda convocazione, che avrà luogo in giorno diverso da quello della prima, le deliberazioni sono valide purchè intervengano almeno 1/3 dei componenti.

** Nel caso che siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell'Ordine del giorno di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non ventiquattro ore dopo averne dato avviso a tutti i Consiglieri (art.49 dell'O.R.EE.LL.).

Nel numero fissato per la validità delle adunanze del Consiglio non devono computarsi i Consiglieri presenti quando si deliberi su questioni nelle quali essi o i loro parenti o affini fino al quarto grado abbiano interesse (art.176 dell'O.R.EE.LL.).

I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

*** I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

* art.13 commi 1° e 2°: entrambe le previsioni regolamentari sono illegittime per violazione dell'art.21 L.R. 26/93; il 1° comma del regolamento prevede infatti che il CC - in prima convocazione - non può deliberare se non interviene almeno la metà più uno dei consiglieri designati, mentre è prevista, per legge, che il CC può deliberare con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica; atteso poi che la legge non prevede una seduta di seconda convocazione; pertanto nel caso in cui trattasi di "prosecuzione" la seduta è valida con l'intervento di 2/5 dei consiglieri in carica e non come previsto dallo stesso 1° comma di 1/3;
** la previsione contenuta nel 2° comma dell'art.13 è illegittima atteso che la seduta di prosecuzione ha il medesimo ordine del giorno, ed inoltre l'art.49 dell'OREELL è stato abrogato dall'art.61 L.R. 6.3.86 n.9.
*** Art.13, 5° comma la previsione contenuta nelle norme testè richiamate è illegittima; infatti i consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto, non solo concorrono a determinare il numero legale dell'adunanza ma vanno anche computati ai fini della determinazione della maggioranza. L'art. 184 dell'OREELL, al 2° comma infatti, prevede che "le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei presenti".

ART.14

Apertura di seduta - Mancanza del numero legale

La seduta viene aperta appena sia presente il numero legale dei Consiglieri accertato mediante appello nominale disposto dal Presidente.

Decorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, senza che siano intervenuti i Consiglieri nel numero prescritto, il Presidente dichiarerà deserta l'adunanza, rinviando gli affari posti all'Ordine del giorno ad un'adunanza di seconda convocazione.

Della seduta dichiarata deserta è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, facendo menzione delle assenze previamente giustificate.

I Consiglieri che accedono all'adunanza dopo l'appello o che si allontanano prima del termine della riunione, sono tenuti a darne avviso al Segretario Comunale, perchè venga annotata la presenza o l'assenza.

Nel caso del dibattimento il Presidente non è obbligato a verificare se sia presente il numero legale, salvo che ciò venga espressamente richiesto da uno dei Consiglieri o dal Segretario.

* Nel caso che dalla verifica risulti che il numero dei Consiglieri presenti sia inferiore a quello richiesto per la legalità della seduta, il Presidente può disporre la sospensione temporanea della riunione per una durata da 5 a 10 minuti, dopo di chè disporrà un nuovo appello dei presenti.

Ove da tale appello risulti che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto per la validità della seduta, questa viene dichiarata deserta per gli oggetti ancora rimasti da trattare ed è, quindi, legalmente sciolta.

Di quanto sopra viene dato atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento dello scioglimento.

*la previsione contenuta nell'art. 14, 6° cpv. è parimenti illegittima perchè in contrasto con l'art.21 della L.R. 26/93.

ART.15

Seduta di seconda convocazione

E' seduta di seconda convocazione per ogni oggetto iscritto all'Ordine del giorno quella che succede ad una precedente dichiarata deserta per mancanza del numero legale.

* Anche la seconda convocazione deve essere fissata con avvisi scritti nei termini e modi indicati nel presente Regolamento; (quando, però, l'avviso della seduta andata deserta indichi anche il giorno della seduta successiva, per il caso che si renda necessario, l'avviso per la seduta di seconda convocazione è rinnovato ai soli Consiglieri non intervenuti nella seduta deserta).

* Art.15, 2° comma: è illegittimo, per violazione dell'art.21 L.R. 26/93 per come sopra evidenziato.

ART.16

Pubblicità delle sedute - Sedute segrete

Le sedute del Consiglio sono, di regola, pubbliche; sono segrete quando si debbano trattare questioni concernenti persone che comportino apprezzamenti o valutazioni sulle qualità delle persone stesse.

Quando nella trattazione di un affare in seduta pubblica si verifichi la situazione di cui sopra, il Consiglio, su proposta motivata del Presidente, di un Consigliere o del Segretario ed a maggioranza di voti espressi in forma palese, delibera il passaggio alla seduta segreta, dandone atto a verbale con espressa annotazione dei motivi.

Durante la seduta segreta possono restare in aula, oltre ai Consiglieri, al Segretario ed al Vice Segretario, il Sindaco e i membri della Giunta.

ART.17

Disciplina delle adunanze

Esaurite le formalità preliminari, il Presidente può fare eventuali comunicazioni d'uso su fatti o circostanze che possono interessare il Consiglio; quindi dà inizio alla discussione sugli argomenti posti all'Ordine del giorno seguendo la progressione dello stesso.

E' facoltà del Presidente o di un Consigliere proporre mutamenti alla progressione dell'Ordine del giorno; sulla proposta il Consiglio delibera per alzata di mano, senza discussione.

Durante l'adunanza sono vietati discorsi e comportamenti incompatibili con la dignità dell'istituzione consiliare; sono altresì vietati atti e parole capaci di suscitare disordini.

ART. 18

Comportamento dei Consiglieri

I Consiglieri, di norma parlano dal proprio seggio, in piedi.

Chi intende parlare ne fa richiesta al Presidente che concede la parola secondo l'ordine di prenotazione.

Ogni intervento deve riguardare solamente l'argomento in discussione, tuttavia si possono fare, in qualsiasi momento, interventi per un richiamo al Regolamento.

Non sono ammessi interventi in forma di dialogo.

Per nessun motivo il Presidente può espellere un Consigliere dall'aula; se un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole ingiuriose o sconvenienti, il Presidente lo richiama. Il Consigliere può dare spiegazioni in seguito alle quali il Presidente conferma o ritira il richiamo. Se il Consigliere persiste nel comportamento irregolare, il Presidente gli interdice la parola. Nell'ipotesi che il Consigliere, nonostante il richiamo, persista nel suo atteggiamento, il Presidente può sospendere la seduta ed eventualmente scioglierla.

ART. 19

Comportamento del pubblico

Il pubblico assiste alle sedute nella parte della sala consiliare ad esso riservata.

Le persone che assistono debbono essere inermi, restare in silenzio, astenersi da qualsiasi segno di approvazione o disapprovazione e mantenere un contegno corretto. Ai rappresentanti della stampa è riservato un apposito spazio.

Nessuna persona estranea può avere accesso durante la seduta nella parte della sala riservata ai Consiglieri. Oltre al Sindaco, ai membri della Giunta, al Segretario ed agli altri dipendenti in servizio, potrà essere ammessa, a seconda delle esigenze del Consiglio, la presenza di altre persone.

Nelle sedute pubbliche il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare che venga espulso dall'uditorio chiunque sia causa di disordine ed anche ordinarne l'arresto, ponendolo, in tal caso, immediatamente a disposizione dell'autorità di Pubblica Sicurezza.

Quando sorga un tumulto nella sala delle adunanze e risultino vani i richiami del Presidente, questi abbandona il seggio e la seduta è sospesa fino a quando egli non riprenda il suo posto. Se, ripresa la seduta, il tumulto prosegue, il Presidente può nuovamente sospenderla a tempo determinato ovvero toglierla definitivamente. In questo caso, il Consiglio dovrà essere riconvocato a domicilio.

ART.20

Presidenza

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente ed un Vice Presidente ai sensi dell'art.19 L.R.7/1992. Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in sua assenza o impedimento, la Presidenza spetta al Vice Presidente e, in caso di assenza di questi, al Consigliere più anziano per voti.

ART.21

Scrutatori

All'inizio della seduta, accertato il numero legale degli intervenuti, il Presidente designa, fra i Consiglieri presenti, tre scrutatori con il compito di assisterlo nelle votazioni e nell'accertamento dei relativi risultati.

ART.22

Attribuzioni del Presidente

Il Presidente dirige e modera la discussione sugli argomenti da trattare nell'ordine di iscrizione indicato nell'avviso di convocazione secondo le norme del presente Regolamento; in particolare, concede la facoltà di parlare sui singoli argomenti, illustra i termini delle questioni su cui si discute e si vota, proclama il risultato delle votazioni e dichiara l'apertura e la chiusura delle sedute.

* L'ordine di trattazione degli oggetti all'ordine del giorno può essere modificato su proposta del Presidente o di un Consigliere se questo non incontra opposizione. In caso di opposizione, la proposta di modifica è messa immediatamente ai voti, senza discussione, ed approvata a maggioranza dei votanti.

** La trattazione di un argomento all'Ordine del giorno può essere sospesa su proposta del Presidente o di un Consigliere per essere proseguita per l'ulteriore discussione o per la votazione in una successiva seduta. In caso di opposizione, sulla proposta decide il Consiglio seduta stante, senza discussione, con la maggioranza dei votanti.

Il Presidente è inoltre investito di potere discrezionale per il mantenimento dell'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni; ha facoltà di sospendere e sciogliere l'adunanza.

Il Presidente può invitare nella sala i funzionari comunali perchè relazionino o diano informazioni e può altresì invitare consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Ente per fornire illustrazioni e chiarimenti.

Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti loro dal Presidente o dai Consiglieri, le persone suddette vengono congedate e lasciano l'aula.

E' obbligatoria la presenza al Consiglio dei Direttori di Comparto per il tempo necessario ad affrontare argomenti che rientrano nella competenza specifica del Comparto.

*,** art. 22, 2° e 3° comma

ART.23

Ordine della seduta

Nessuna proposta di deliberazione può essere sottoposta al Consiglio Comunale se non sia iscritta all'Ordine del Giorno.

Il Presidente, illustra la proposta di deliberazione facendo constare, in particolare, l'esistenza ed il tenore dei pareri espressi ai sensi dell'art.53 della Legge 8 Giugno 1990, n.142.

Esaurita l'illustrazione della proposta, e nessuno chiedendo la parola, si procede subito alla votazione.

La discussione, cui possono prendere parte tutti i Consiglieri ognuno dei quali deve ottenere la parola del Presidente, segue questo ordine:
- discussione generale seguita da eventuale proposta di rinvio e votazione sugli Ordini del giorno;

- discussione particolareggiata dell'argomento nei suoi articoli o parti con eventuale presentazione di emendamenti ed aggiunte e relative votazioni;

- votazione complessiva sulla proposta di deliberazione.

ART.24

Norme per la discussione

La parola è concessa ai Consiglieri per turno, seguendo l'ordine di iscrizione.

Nella trattazione di ogni argomento all'Ordine del giorno ciascun Consigliere capogruppo (o all'uopo incaricato dal suo gruppo) può parlare due volte; gli altri Consiglieri una sola volta, per integrare o differenziare la proposta del proprio capo gruppo.

Ogni argomento deve essere contenuto nei limiti di tempo di 10 minuti.

La conferenza dei capigruppo ha, in ogni caso, la facoltà di fissare limiti di tempo più ampi di quelli indicati sopra; delle decisioni in tal senso, il Presidente avvisa il Consiglio all'inizio della seduta o della discussione sull'argomento.

Ciascun Consigliere ha comunque diritto di intervenire per porre questioni pregiudiziali o sospensive, per fatto personale, per richiamo al Regolamento o all'ordine dei lavori con interventi contenuti nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 5 minuti.

Trascorsi i termini dell'intervento, il Presidente richiama l'oratore e, se del caso, gli toglie la parola; l'oratore può appellarsi al Consiglio precisando il tempo che richiede per concludere e il Consiglio decide, senza discussione, a maggioranza dei votanti.

ART.25

Emendamenti

Gli emendamenti e sottoemendamenti alle proposte di deliberazione devono essere presentati da ogni Consigliere in forma scritta o oralmente dettati a verbale.

L'emendamento è la sostituzione, la soppressione o l'aggiunta di parole al testo della proposta di deliberazione.

Il sottoemendamento è l'emendamento di un emendamento già presentato.

Gli emendamenti ed i sottoemendamenti proposti possono essere depositati presso la Segreteria comunale almeno 24 ore prima della riunione del Consiglio.

Gli emendamenti ed i sottoemendamenti con effetti modificativi nei confronti delle proposte di deliberazione dovranno essere corredati dai pareri di cui all'art.53 della Legge 8 Giugno 1990, n.142.

ART.26

Questione pregiudiziale e sospensiva

La questione pregiudiziale si ha quando viene proposto che un argomento non debba discutersi; quella sospensiva è, invece, una richiesta di rinvio della trattazione dell'argomento.

Tali questioni possono essere presentate prima dell'inizio della discussione o nel corso di questa; in quest'ultimo caso la richiesta deve essere avanzata da non meno di tre Consiglieri.

Le proposte devono essere decise prima di iniziare o procedere nella discussione sul merito.

ART.27

Fatto personale

Costituisce "fatto personale" il giudizio espresso sulla condotta di un Consigliere Comunale o il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

In ogni momento i Consiglieri possono chiedere la parola per "fatto personale", indicando in che consista il fatto stesso.

Il Presidente decide sull'esistenza o meno del fatto personale e, in caso di dissenso, decide il Consiglio, senza discussione per alzata di mano.

ART.28

Chiusura della discussione

Il Presidente, esaurito il dibattito sull'argomento all'Ordine del giorno, dichiara chiusa la discussione.

Il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre Consiglieri, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilazionatorio, o ripetitivo, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto.

Ciò può avvenire solo dopo che sia almeno intervenuto un Consigliere per ciascun gruppo, di modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare all'intervento.

ART.29

Dichiarazione di voto

Dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola che per dichiarazione di voto.

Il tempo concesso per queste dichiarazioni non può superare i 5 minuti.

ART.30

Astensione dal voto

Prima che abbia inizio la votazione, i Consiglieri possono dichiarare di astenersi dal voto ed eventualmente specificarne i motivi.

Il tempo massimo concesso per tali dichiarazioni è di 5 minuti.

ART.31

Obbligo di astensione

I Consiglieri hanno l'obbligo di astenersi dal prendere parte alle deliberazioni cui hanno interesse a norma di legge; in tal caso debbono allontanarsi dalla sala delle adunanze all'inizio della trattazione dell'argomento, dandone comunicazione al Segretario che lo fa constare nel verbale.

ART.32

Revoca o modifica di precedenti deliberazioni

Le deliberazioni del Consiglio recanti modificazioni o revoca di precedenti deliberazioni si avranno come non avvenute ove esse non facciano espressa e chiara menzione della revoca o della modificazione.

Le deliberazioni che contrastano in tutto o in parte con prescrizioni di piani, programmi od altri atti di indirizzo generale devono contestualmente apportare espressa modifica alle prescrizioni di detti atti.

ART.33

Ora della chiusura della seduta

L'ora entro la quale si concludono le sedute è stabilita periodicamente dalla conferenza dei capigruppo su proposta del Presidente.

Il Consiglio può decidere, all'inizio o nel corso della seduta, di continuare i lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli affari che hanno particolare importanza o urgenza.

ART.34

Rinvio della seduta ad altro giorno

Quando all'ora prevista per la chiusura della discussione non sia stata ultimata la trattazione degli affari iscritti all'Ordine del giorno, e ove nell'avviso di convocazione ne sia stata prevista la prosecuzione nei giorni successivi già stabiliti, il Presidente sospende la seduta ed avverte che la stessa proseguirà nel giorno stabilito ed all'ora fissata.

Nel caso che nell'avviso non sia stata prevista la possibilità di prosecuzione in altro giorno già fissato, il Consiglio dovrà essere riconvocato con l'osservanza delle formalità di rito. Qualora nessun nuovo affare debba essere iscritto all'Ordine del giorno oltre a quelli rimasti da trattare nella seduta non conclusa, è sufficiente che l'avviso sia fatto pervenire a tutti i Consiglieri almeno 24 ore prima di quella fissata per l'adunanza che rimane seduta di prima convocazione.

ART.35

Termine della seduta

Esaurita la trattazione degli argomenti iscritti all'Ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la seduta.

Quando si giunge all'ora fissata per la conclusione della seduta, viene continuata e conclusa la trattazione dell'affare in discussione e si procede alla votazione sullo stesso, effettuata la quale il Presidente dichiara terminata la seduta e precisa se la stessa proseguirà in giorno già stabilito nell'avviso di convocazione oppure avverte che il Consiglio verrà riconvocato a domicilio per completare la trattazione degli affari rimasti.

CAPO II

INTERROGAZIONI E MOZIONI

Art.36

Norme comuni

Al fine di espletare la loro funzione, i Consiglieri, oltre al diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, hanno il diritto di presentare interrogazioni e mozioni su argomenti che interessano l'attività del Comune e la collettività amministrata.

Art.37

Interrogazioni

L'interrogazione consiste nella domanda scritta rivolta al Sindaco o alla Giunta per conoscere se un determinato fatto sia vero o se alcuna informazione sia pervenuta in merito al Sindaco stesso od alla Giunta, o se il Sindaco o la Giunta abbiano preso o stiano per prendere talune risoluzioni su oggetti determinati.

L'interrogazione deve essere sempre formulata in modo chiaro, conciso ed in termini corretti; deve pervenire entro il giorno precedente quello in cui si tiene la seduta del Consiglio nella quale si intende formularla.

L'interrogazione, in caso d'urgenza, può essere effettuata anche durante la seduta, subito dopo la trattazione delle interrogazioni presentate entro il termine precedente; in questo caso l'interrogante rimette copia del testo al Presidente e, se autorizzato dal Presidente stesso, ne dà diretta lettura al Consiglio.

Il Sindaco o un Assessore possono dare risposta immediata all'interrogazione urgente se dispongono degli elementi necessari; in caso contrario, ne prendono atto e si riservano di dare risposta scritta entro 15 giorni.

Art.38

Svolgimento delle interrogazioni

La trattazione delle interrogazioni avviene nella parte iniziale o conclusiva della seduta secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Di norma lo svolgimento delle interrogazioni non potrà occupare più di un'ora per ciascuna seduta.

Il testo delle Interrogazioni viene letto dall'interrogante o dal primo degli interroganti. Alla risposta del Sindaco o di un Assessore,

l'interrogante o il primo degli interroganti può replicare per dichiarare unicamente se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo tale replica nel limite massimo di cinque minuti.

Qualora l'interrogante non sia soddisfatto e intenda promuovere una discussione sulla risposta, può presentare una mozione che dovrà essere iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta consiliare.

Quando l'interrogante richiede espressamente una risposta scritta, la stessa deve essere data entro 30 giorni e l'interrogazione non viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio.

Se l'interrogante non richiede espressamente l'iscrizione dell'interrogazione all'ordine del giorno del Consiglio, si intende che, per la stessa, è richiesta risposta scritta.

L'interrogazione, avendo carattere informativo, non dà luogo a discussione.

Art. 39

Mozioni

La mozione consiste in una proposta concreta intesa a promuovere un giudizio sull'operato del Sindaco o della Giunta oppure un voto sui criteri da seguire nella trattazione di determinati affari.

La mozione deve essere presentata per iscritto al Presidente almeno il giorno prima di quello fissato per l'adunanza del Consiglio; nel caso in cui venga presentata nel corso della seduta consiliare, il Presidente, senza far luogo ad alcuna discussione, ne fa prendere atto a verbale assicurando che la mozione sarà iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta.

La mozione comporta sempre l'adozione di un voto deliberativo a conclusione del dibattito.

La trattazione delle mozioni avviene nella parte iniziale o conclusiva della seduta, secondo l'ordine cronologico di presentazione.

CAPO III

VOTAZIONI

ART. 40

Forme di votazione

I Consiglieri votano, di norma, in forma palese per alzata di mano o per appello nominale.

Le deliberazioni che importano valutazioni o apprezzamenti di persone si prendono a scrutinio segreto.

ART. 41

Votazione per appello nominale

La votazione per appello nominale è concessa tutte le volte che lo domandi almeno un Consigliere.

Per questa votazione il Presidente indica il significato del "sì" e del "no"; il Segretario esegue l'appello ed annota il voto espresso da ciascun Consigliere ad alta voce.

Il Presidente, assistito dagli Scrutatori, riscontra il risultato della votazione.

ART. 42

Controprova

Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova se un Consigliere lo richiama immediatamente dopo la proclamazione del risultato e, comunque, prima che si passi ad un altro oggetto. Il Presidente, assistito dagli Scrutatori, accerta il risultato della controprova e se la votazione è ancora dubbia si procede per appello nominale.

ART. 43

Votazione a scrutinio segreto

La votazione a scrutinio segreto si esegue, di regola, con schede.

Lo spoglio delle schede è fatto dal Presidente con l'assistenza degli Scrutatori.

ART. 44

Esito della votazione

* Nessuna deliberazione si intende approvata se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, ossia un numero di voti favorevoli pari ad almeno la metà più uno dei votanti, salvo che la Legge non richieda una maggioranza qualificata.

** I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario per rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti; le schede bianche e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

In caso di parità di voti la proposta si intende non approvata.

Salvo che la Legge non disponga diversamente, non si può procedere, in alcun caso, al ballottaggio e la proposta non approvata o respinta non può, nella stessa seduta, essere ulteriormente oggetto di discussione e votazione.

*** Terminata la votazione, il Presidente, con l'assistenza degli Scrutatori, cui compete anche verificare la regolarità della votazione, proclama l'esito della votazione stessa, specificando il numero dei voti favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti.

Se il numero dei voti è superiore al numero dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone la rinnovazione.

Qualora sorga la contestazione circa il risultato o la validità della votazione, su di essa decide il Consiglio seduta stante.

Il Presidente può concedere la parola solo al Consigliere che solleva la contestazione e ad un altro per opporvisi.

Proclamato l'esito della votazione, ove non siano sorte contestazioni, le schede della votazione stessa possono essere distrutte.

* 1°: la previsione regolamentare è illegittima, per violazione dell'art. 184 dell'OREELL, deve infatti intendersi ai fini della regolarità della votazione la maggioranza "dei presenti" e non dei "votanti".

** Art. 44, 2° comma la previsione contenuta nelle norme testè richiamate è illegittima; infatti i consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto, non solo concorrono a determinare il numero legale dell'adunanza ma vanno anche computati ai fini della determinazione della maggioranza.

L'art. 184 dell'OREELL, al 2° comma infatti, prevede che "le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei presenti".

*** 5°: la previsione regolamentare è illegittima, per violazione dell'art. 184 dell'OREELL, deve infatti intendersi ai fini della regolarità della votazione la maggioranza "dei presenti" e non dei "votanti".

CAPO IV

VERBALI

ART. 45

Redazione e contenuto

I verbali delle adunanze sono redatti a cura del Segretario Comunale o da un suo collaboratore.

Nei verbali devono essere indicati:

- l'anno, il mese, il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza;
- le modalità osservate per la convocazione;
- i Consiglieri presenti e quelli assenti;
- l'oggetto della proposta di deliberazione ed il relatore della stessa;
- il testo della proposta con i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 Giugno 1990, n. 142;
- i Consiglieri intervenuti nella discussione sulla proposta con eventuali sintesi degli interventi se ritenuti necessari per la migliore comprensione dei contenuti del dibattito, ovvero quando i Consiglieri abbiano chiesto di inserire a verbale le proprie dichiarazioni;
- la presenza e gli interventi del Sindaco o dei suoi delegati;
- il sistema di votazione, il numero dei Consiglieri votanti e l'indicazione dei Consiglieri astenuti e di quelli che hanno votato contro;
- il numero delle schede bianche e delle schede nulle;
- il numero dei Consiglieri Scrutatori.

Per la compilazione dei verbali il Segretario è coadiuvato dal Vice-segretario o da altri impiegati della Segreteria.

I verbali delle sedute possono essere costituiti dalla raccolta delle deliberazioni adottate nelle sedute stesse.

ART. 46

Dichiarazioni a verbale

Ogni Consigliere ha diritto di chiedere, nel corso della seduta, che nel verbale si facciano constatare il suo voto ed il motivo del medesimo; ha inoltre facoltà di chiedere che nel verbale stesso siano inserite brevi dichiarazioni scritte o dettate al Segretario.

I Consiglieri possono altresì richiedere al Presidente che i loro interventi vengano riportati integralmente a verbale; in tal caso il testo scritto dell'intervento va consegnato al Segretario prima della sua lettura al Consiglio.

Eventuali ingiurie, calunnie o dichiarazioni offensive e diffamatorie non debbono mai essere riportate a verbale; tuttavia, se lo richiede il Presidente o il Consigliere che si ritiene offeso, le stesse possono essere riportate a verbale in modo conciso con l'indicazione di chi ne ha fatto richiesta.

ART.47

Verbali delle sedute segrete

Nei verbali delle sedute segrete non viene riportata la discussione.

ART.48

Firma dei verbali

I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

ART.49

Esclusione del Segretario Comunale

* Quando il Segretario Comunale ha per legge l'obbligo di astenersi ed in assenza del Vicesegretario, le funzioni di Segretario sono assunte dal Consigliere più giovane con l'obbligo di darne espressa menzione nel verbale. In tal caso il Segretario deve ritirarsi dalla sala dell'adunanza durante la discussione e la votazione.

** Analogamente il Consiglio procede in caso di assenza o impedimento del Segretario e del Vicesegretario per la trattazione di un solo punto all'O.d.g..

* e **: L'articolo in esame prevede, nei casi previsti dalla legge - nei quali il Segretario non possa partecipare ai lavori, ed in mancanza di un vice segretario - che le funzioni siano assunte dal consigliere più giovane. Tale previsione è illegittima essendo in contrasto con l'art. 53 dell'ORELL per come recepito dalla L.R. 48/91 e con l'art.51 del R. d. 297/11, atteso che la norma di cui all'art. 64 della L. 8.6.90 n. 142 non risulta essere stata recepita dalla L.R. 48/91.

ART.50

Approvazione dei verbali

I verbali sono di norma sottoposti all'approvazione del Consiglio comunale in una seduta successiva a quella alla quale si riferiscono.

I verbali devono essere posti a disposizione dei Consiglieri dal terzo giorno precedente quello dell'adunanza in cui saranno sottoposti all'approvazione.

I verbali si intendono approvati qualora nessun Consigliere chieda rettifiche o integrazioni.

ART.51

Rettifica dei verbali

Il Consigliere che propone rettifiche o integrazioni del verbale deve formulare esattamente i termini in quanto intende che sia cancellato od inserito nel verbale stesso. Nel formulare tali proposte non è ammissibile rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'affare.

Sulle proposte il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni. Se vengono manifestate contrarietà, possono parlare, per cinque minuti, oltre il proponente, un Consigliere a favore ed uno contro. Dopo tali interventi, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.

Le proposte di rettifica accolte ed approvate sono registrate nel verbale della seduta in corso e la modifica viene annotata a margine o in calce al verbale della seduta cui si riferisce.

Le annotazioni sono redatte a cura del Segretario Comunale, sono dallo stesso sottoscritte e portano l'indicazione della data della seduta nella quale sono state approvate.

ART.52

Deposito dei verbali

I verbali delle sedute del Consiglio Comunale sono depositati nell'archivio a cura del Segretario Comunale.

CAPO V

GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 53

Gruppi consiliari

I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.

Il Consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello della lista in cui è stato eletto, deve darne comunicazione scritta al Sindaco e al Segretario Comunale, allegando la dichiarazione scritta di accettazione da parte del nuovo gruppo.

Ciascun gruppo deve essere costituito da almeno due Consiglieri; nel caso però che una lista abbia avuto eletto un solo Consigliere, o che tale situazione si verifichi successivamente, al Consigliere stesso è riconosciuto il diritto di costituirsi in gruppo.

I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Sindaco e al Segretario Comunale, entro il giorno precedente quello della prima riunione del Consiglio neo-eletto, il nome del proprio Capogruppo; in mancanza sarà considerato tale il Consigliere del gruppo più anziano d'età.

Può essere costituito un gruppo misto composto da Consiglieri appartenenti a liste che abbiano avuto un solo candidato eletto e/o da Consiglieri receduti da altri gruppi.

ART. 54

Conferenza dei capigruppo

I capigruppo unitamente al Presidente, costituiscono un organismo permanente denominato "Conferenza dei capigruppo".

La conferenza dei capigruppo è competente:

- in materia di regolamento dei lavori del Consiglio, interpretando o proponendo modifiche alle norme del presente regolamento;
- in materia di organizzazione dei lavori e di svolgimento delle adunanze del Consiglio;
- in particolari argomenti ad essa attribuiti dal Consiglio Comunale.

Le decisioni della conferenza dei capigruppo prese all'unanimità e con la partecipazione dei rappresentanti di tutti i gruppi consiliari, sono vincolanti.

Le proposte della conferenza dei capigruppo su argomenti politico-amministrativi di ordine generale sono illustrate al Consiglio dal Presidente.

Funge da Segretario della conferenza dei capigruppo il Segretario Comunale o un Funzionario dallo stesso incaricato.

ART.55

Funzionamento dei gruppi consiliari

Il Sindaco, di intesa con la conferenza dei capigruppo, assicura i mezzi e gli strumenti necessari al funzionamento dei gruppi consiliari.

ART.56

Costituzione delle commissioni consiliari

Il Consiglio Comunale, all'inizio del suo mandato o nel corso del medesimo, istituisce, nel proprio seno, commissioni consiliari permanenti.

Dette commissioni sono organi interni del Consiglio Comunale e corrispondono, di norma, alle aree di intervento in cui sono raggruppati i vari settori funzionali dell'amministrazione.

Il Consiglio può altresì istituire commissioni speciali per l'esame di particolari questioni, fissandone preventivamente la durata e i compiti e commissioni di indagine ai sensi dell'art.27 L.R.7/92.

ART.57

Composizione e funzionamento delle commissioni consiliari

Le Commissioni consiliari sono composte ed operano secondo criteri previsti nello specifico Regolamento.

In caso di cessazione di un componente delle commissioni, si procede alla sostituzione su designazione del capogruppo interessato.

ART.58

Compiti e funzioni

Le Commissioni consiliari permanenti hanno funzioni referenti ai fini di un più approfondito esame degli argomenti del Consiglio Comunale.

A tali effetti esse svolgono funzioni consultive, istruttorie, di studio e di proposta e specificatamente:

- possono esprimere pareri sulle proposte di deliberazioni loro sottoposte;
- possono richiedere al Sindaco l'iscrizione all'Ordine del giorno del Consiglio di comunicazioni e proposte sulle materie loro demandate;
- possono relazionare al Consiglio circa l'andamento ed i problemi specifici riguardanti Enti, Aziende, Società, Istituzioni ed altre forme associative cui il Comune è interessato;
- possono procedere a pubbliche udienze conoscitive su materie di competenza;
- esprimono pareri non vincolanti nei casi previsti dai Regolamenti comunali; a tal fine, la Segreteria del Comune trasmette ai Presidenti delle

commissioni le relative proposte di deliberazioni sulle quali il parere deve essere espresso entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta; trascorso inutilmente tale termine, le proposte di deliberazione vengono sottoposte all'approvazione dell'organo competente.

ART.59

Funzioni consiliari

L'esercizio delle funzioni consiliari è disciplinato dalle norme di legge, dello Statuto comunale e del presente Regolamento.

ART.60

Atti ispettivi

Ai sensi dell'art.27 L.R.7/92 i Consiglieri Comunali nell'esercizio dei poteri di controllo, possono presentare atti ispettivi su qualsiasi materia attinente all'Amministrazione comunale.

Tali atti vanno depositati presso la Segreteria comunale, ed il Sindaco è tenuto a rispondere agli stessi entro 30 giorni dalla loro presentazione.

Sulle stesse materie il Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti può istituire al suo interno commissioni di indagine.

ART.61

Commissioni di indagine

Le commissioni di cui al precedente articolo si compongono di 5 Consiglieri eletti nel rispetto delle minoranze con votazione unica.

Tali commissioni una volta istituite hanno il potere di sentire gli amministratori, i dipendenti, e di valutare tutti gli atti attinenti alla materia dell'indagine. Completata l'istruttoria le stesse relazionano con atto scritto al Consiglio Comunale per le proprie determinazioni.

L'istituzione della commissione di indagine può essere chiesta anche dal difensore civico.

ART.62

Diritto di informazione

I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli Uffici del Comune e delle aziende ed Enti dipendenti dal Comune stesso, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato.

ART.63

Esercizio del diritto di informazione

Per l'esercizio del diritto di informazione, i Consiglieri rivolgono richiesta, anche verbalmente, ai responsabili degli Uffici e dei servizi del Comune, aziende ed enti suddetti i quali, nell'ambito delle rispettive competenze, devono fornire tutte le notizie ufficialmente a loro conoscenza, non oltre 5 giorni dalla richiesta.

Nel caso in cui la mole o la complessità delle informazioni richieste siano tali da non consentire il rispetto del termine predetto, il responsabile del servizio/ufficio interpellato comunica, al consigliere richiedente, per iscritto ed entro il termine di cui sopra, i motivi ostativi indicando il diverso termine, che non potrà comunque essere superiore a quindici giorni, entro cui gli sarà possibile fornire le informazioni richieste.

ART. 64

Diritto di presa visione

I Consiglieri Comunali, per l'esercizio del loro mandato, hanno diritto di prendere visione dei documenti amministrativi facendone richiesta, anche verbale, ai responsabili degli uffici e dei servizi di cui agli articoli precedenti i quali provvedono non oltre tre giorni dalla richiesta.

ART.65

Differimento della visione

Nel caso in cui la mole o la complessità dei documenti da visionare siano tali da non consentire il rispetto del termine predetto, il responsabile comunica al richiedente, per iscritto ed entro il termine di cui sopra, i motivi ostativi indicando il diverso termine, che non potrà comunque essere superiore a 5 giorni, entro cui potrà essere consentita la visione dei documenti.

ART.66

Modalità della visione

Al fine di assicurare la conservazione dei documenti originali, la visione degli stessi avviene, di regola, utilizzando le copie dei documenti originali.

I documenti vengono visionati, di regola, alla presenza del responsabile dell'ufficio o del servizio ovvero di altro dipendente da lui incaricato.

ART.67

Diritto di copia

I Consiglieri Comunali, per l'esercizio del loro mandato, hanno diritto di ottenere il rilascio di copia o estratti di documenti amministrativi senza alcuna spesa.

ART.68

Esercizio del diritto di copia

Per l'esercizio del diritto di copia, i Consiglieri inoltrano richiesta scritta al responsabile dell'Ufficio o servizio che ha formato i documenti o che li detiene stabilmente il quale provvede non oltre due giorni dalla richiesta apponendo sulle copie rilasciate la seguente annotazione "copia rilasciata al Consigliere Comunale..... per l'esercizio del proprio mandato.

ART.69

Differimento del rilascio della copia

Nel caso in cui la mole o la complessità dei documenti siano tali da non consentire il rispetto del termine di cui all'articolo precedente, il responsabile dell'Ufficio o servizio comunica al richiedente, per iscritto ed entro il termine di cui sopra, i motivi ostativi indicando il diverso termine, che non potrà comunque essere superiore a 5 giorni, entro cui potrà essere evasa la richiesta.

ART.70

Consultazione delle proposte di deliberazione

I Consiglieri Comunali hanno diritto di prendere visione, nelle ore d'Ufficio e senza alcuna formalità, delle proposte di deliberazione, dei relativi atti preparatori e dei pareri di cui all'art.53 della Legge 142/90 sottoposti all'esame del Consiglio Comunale.

A tal fine, detto materiale è depositato presso la Segreteria comunale almeno tre giorni prima della seduta del Consiglio.

ART.71

Gratuità

L'esercizio delle prerogative di cui ai precedenti articoli, attribuite ai Consiglieri Comunali per l'espletamento del loro mandato è gratuito.

ART.72

Personale, locali ed attrezzature

Per l'espletamento del loro mandato, i Consiglieri Comunali utilizzano il personale, i locali e le attrezzature che la Giunta Comunale individua con apposito atto.

ART.73

Missioni

I Consiglieri Comunali per l'espletamento del loro mandato dovranno essere autorizzati dalla Giunta Comunale ovvero delegati dal Sindaco a recarsi in missione, fuori dell'ambito territoriale del Comune.

In tal caso spetta agli stessi il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

E' fatta salva la facoltà dei Consiglieri di optare per il trattamento di missione.

Per le missioni di cui sopra, i Consiglieri possono essere autorizzati a servirsi anche dei veicoli di proprietà comunale o mezzo proprio.

ART.74

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il

COMUNE DI ROSOLINI
SEGRETERIA GENERALE

18 LUG. 1996

Assegnato al comparto

16 LUG. 1996

Repubblica Italiana



Regione Siciliana

REGIONE SICILIANA
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
Sezione Centrale
Via Trinacria, 36
90144 PALERMO

RISPOSTA A

DEL

GRUPPO

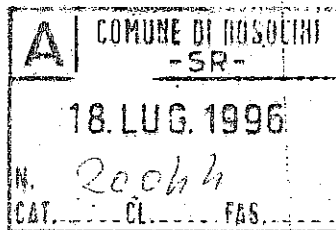
PROT. N.

9545

SI PREGA INDICARE NELLA RISPOSTA IL NUMERO
DI PROTOCOLLO E L'UFFICIO A CUI SI RISPONDE

OGGETTO: Comunicazione annullamento delibera

LEGATIN.



Al Comune di

Rosolini

(SR)

Si comunica che questo CO.RE.CO Sezione Centrale nella seduta del 11 luglio 1996 ha annullato parzialmente la delibera n. 56 del 15-5-96 decisione n. 9805/9545

Segue provvedimento motivato.

Il Segretario del CO.RE.CO.
(Dott. G. Giuffrida)

**COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
SEZIONE CENTRALE**

PALERMO

Doc. 09805/9545

L'anno millenovecentonovantasei il giorno undici del mese di luglio in Palermo si è riunito il Comitato Regionale di Controllo Sez. Centrale per gli Enti Locali con l'intervento dei Sigg.ri

OMISSIS

Assiste il Segretario Dr. G. Giuffrida

Esaminata la deliberazione N. 56 del 15.5.96 del Comune di Rosolini (SR)

avente per oggetto: aggiornamento convocaz. approv. regolamento sedute consiliari

- Visto il D.L.P. Reg. 29.10.1955 n. 5

- Visto il D.P. Reg. 29.10.1957 n. 3

- Vista la L.R. 6.3.1985 n. 9

- Vista la L.R. 3.12.1991 n. 44

- Vista la L.R. 11.12.1991 n. 48

- Vista la L.R. 26.8.1992 n. 7

M.O.P.

L'Ente, con l'atto in esame, procede all'approvazione del regolamento per le sedute consiliari; la previsione contenuta nell'art. 8, 4° comma è illegittima stante che manca una previsione statutaria in questo senso, pertanto è operativa la norma dell'art. 48, 3° comma dell'ORELL, che prevede "la consegna dell'avviso" anche ventiquattro ore prima della seduta.

Di conseguenza la già richiamata previsione regolamentare, non sfugge al sindacato di illegittimità;

la previsione contenuta nell'art. 14, 6° cpv. è parimenti illegittima perchè in contrasto con l'art. 21 della L.R. 26/93;

art. 13 commi 1° e 2°: entrambe le previsioni regolamentari sono illegittime per violazione dell'art. 21 L.R. 26/93;

il 1° comma del regolamento prevede infatti che il CC - in prima convocazione - non può deliberare se non interviene almeno la metà più uno dei consiglieri agnati, mentre è prevista, per legge, che il CC può deliberare con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica; atteso poi che la legge non prevede una seduta di seconda convocazione; pertanto nel caso in cui trattasi di "prosecuzione" la seduta è valida con l'intervento di 2/5 dei consiglieri in carica e non come previsto dallo stesso 1° comma di 1/3; La previsione contenuta nel 2° comma dell'art. 13 è illegittima atteso che la seduta di prosecuzione ha il medesimo ordine del giorno, ed inoltre l'art. 49 dell'ORELL è stato abrogato dall'art. 61 L.R. 6.3.86 n. 9.

COMITATO REGIONALE DI STATO
SEZIONE REGIONALE

Art. 13, 5° comma ed art. 44, 2° comma: la previsione contenuta nelle norme richiamate è illegittima; infatti i consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto, non solo concorrono a determinare il numero legale dell'adunanza ma vanno anche computati ai fini della determinazione della maggioranza.

L'art. 184 dell'ORELL, al 2° comma, infatti, prevede che "le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei presenti".

Art. 15, 2° comma: è illegittimo, per violazione dell'art. 21 L.R. 26/93 per come sopra evidenziato.

Art. 22, 2° e 3° comma:

Art. 44, 1° e 5° : la previsione regolamentare è illegittima per violazione dell'art. 184 dell'ORELL, deve infatti intendersi ai fini della regolarità della votazione la maggioranza "dei presenti" e non dei "votanti".

Art. 49, 1° e 2° comma: l'articolo in esame prevede, nei casi previsti dalla legge - nei quali il Segretario non possa partecipare ai lavori, ed in mancanza di un vice segretario - che le funzioni siano assunte dal consigliere più giovane.

Tale previsione è illegittima essendo in contrasto con l'art. 53 dell'ORELL per come recepito dalla L.R. 48/91 e con l'art. 51 del R.d. 297/11, atteso che la norma di cui all'art. 64 della L. 8.6.90 n. 142 non risulta essere stata recepita dalla L.R. 48/91.

P.Q.M.

pronuncia l'annullamento parziale limitatamente alla parte censurata in premessa".

Il Relatore **Il Presidente** **Il Segretario**
(Avv. M. Zampardi) (Dott. G. Cassata) (G. Giuffrida)

Di conseguenza la giurisdizione provinciale è competente a conoscere della legittimità della disposizione regolamentare in oggetto.

La disposizione censurata è illegittima per violazione dell'art. 14, 2° comma dell'ORELL.

La disposizione censurata è illegittima per violazione dell'art. 13, 1° comma dell'ORELL.

La disposizione censurata è illegittima per violazione dell'art. 13, 1° comma dell'ORELL.

La disposizione censurata è illegittima per violazione dell'art. 13, 1° comma dell'ORELL.

La disposizione censurata è illegittima per violazione dell'art. 13, 1° comma dell'ORELL.

La disposizione censurata è illegittima per violazione dell'art. 13, 1° comma dell'ORELL.

La disposizione censurata è illegittima per violazione dell'art. 13, 1° comma dell'ORELL.

La disposizione censurata è illegittima per violazione dell'art. 13, 1° comma dell'ORELL.